
Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 68, comma 2, CCII

TRIBUNALE DI TIVOLI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: dott. Carlo De Vincenzi

Debitori: Andollina Calogero e Santarelli Tiziana

assistiti da: *avv. Francesco Cacciola*



Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Carlo De Vincenzi, [REDACTED]
[REDACTED] it, iscritto all'Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli al [REDACTED]

premesse che

- I Signori Andollina Calogero, [REDACTED] e Santarelli Tiziana, [REDACTED] [REDACTED] entrambi tramite l'Avvocato Francesco Cacciola, hanno depositato in data 18/11/2024 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Tivoli istanza per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata alla quale è stato assegnato il [REDACTED]
- l'art. 66 CCII prevede la possibilità per i componenti di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, con innegabili vantaggi in termini di risparmio di tempo e di costi, oltre che sul piano di una maggiore efficienza organizzativa della procedura; per quanto sopra indicato i signori [REDACTED] hanno quindi deciso di presentare un'unica procedura di sovraindebitamento, in quanto familiari non conviventi, ma con un sovraindebitamento avente origine comune; relativamente al trattamento delle masse attive e passive che compongono il patrimonio di ciascuno dei sovra-indebitati, il legislatore precisa che queste vanno considerate in modo distinto al fine di evitare che i beni facenti parte del patrimonio di uno dei familiari siano destinati al soddisfacimento di debiti degli altri, in danno dei creditori;
- con provvedimento in data 19/12/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Tivoli quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (Allegato n. 1);
- in data 20/12/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (Allegato n. 2);
- in data 10/01/2025 è stata eseguita l'audizione dei ricorrenti, della quale è stato redatto il verbale in allegato 3;

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Tivoli;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, è stato iscritto al numero progressivo 25, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del 14/03/2016;



- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi,

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) rivestono la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato 4);

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".



- d) non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

(Allegato 5 zip Documenti debitori)

Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dai debitori, contiene gli elementi previsti dall'art. 66, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della loro famiglia;
- f) casellario giudiziale.

(Allegato 6 zip Documenti Gestore)

Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso alle banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, Comune di Guidonia Montecelio;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con i debitori che hanno fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.



Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici dei debitori sovraindebitati e del loro nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

Debitore:

Cognome	Andollina
Nome	Calogero
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Debitore:

Cognome	Santarelli
Nome	Tiziana
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

Familiare/i del debitore:

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]



[REDACTED] [REDACTED]
Rapporto di parentela Figlia

[REDACTED] [REDACTED]

Familiare/i del debitore:

[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Rapporto di parentela Figlia

[REDACTED] [REDACTED]

Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dai debitori a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con i debitori hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento dei Sig.ri Andollina Calogero e Santarelli Tiziana, sono riconducibili a:

Principalmente all'esito negativo dell'azione revocatoria subita relativa all'atto di acquisto del 50% dell'abitazione sita in [REDACTED]. Da tale situazione discendeva un importante debito per spese legali ed un residuo mutuo. A quanto sopra si aggiunge un debito per credito al consumo contratto a partire dal 1998 con diversi rinnovi al fine di completare la ristrutturazione dell'abitazione. Successivamente il debito è stato integrato per [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

L'unica entrata mensile per il nucleo familiare è lo stipendio del Sig. Andollina Calogero.

La prospettiva di adempiere le obbligazioni da parte del debitore viene mostrata dalla adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

Al fine di coadiuvare il Giudice nella valutazione della diligenza del debitore, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, un riepilogo degli importi finanziati e ricevuti:

Finanziamento 1 (sostituito dal successivo n. 6 stipulato con [REDACTED])

Società erogante il credito [REDACTED]



Soggetto debitore: Andollina Calogero

Tipo contratto: [REDACTED]

Data sottoscrizione: 25/11/2019

Importo richiesto: -

N. rate: 108

Importo rata: € 320

Importo totale dovuto: € 34.560

Finanziamento 2

Società erogante il credito: [REDACTED]

Soggetto debitore: Andollina Calogero

Tipo contratto: prestito personale

Data sottoscrizione: 14/05/2021

Importo richiesto: €

N. rate: 25

Importo rata: € 120

Importo totale dovuto: € 3.000

Finanziamento 3

Società erogante il credito: [REDACTED]

Soggetto debitore: Andollina Calogero

Tipo contratto: prestito personale

Data sottoscrizione: 01/09/2023

Importo richiesto: € 30.000

N. rate: 120

Importo rata: € 466,50 (con opzione cambio rata)

Importo totale dovuto: € 55.980

Finanziamento 4

Società erogante il credito: [REDACTED]

Soggetto debitore: Andollina Calogero

Tipo contratto: prestito personale per acquisto vettura [REDACTED]

Data sottoscrizione: 04/10/2023

Importo richiesto: € 2.800



N. rate: 24

Importo rata: € 134

Importo totale dovuto: € 3.317

Finanziamento 5

Società erogante il credito: ██████████

Soggetto debitore: Andollina Calogero

Tipo contratto: prestito personale per acquisto telefono mobile

Data sottoscrizione: 27/11/2023

Importo richiesto: € 1.259

N. rate: 24

Importo rata: € 52,45

Importo totale dovuto: € 1.259

Finanziamento 6 (in sostituzione del precedente n. 1 stipulato con ██████████)

Società erogante il credito: ██████████

Soggetto debitore: Andollina Calogero

Tipo contratto: cessione quinto dello stipendio, in sostituzione del precedente attivo con ██████████

Data sottoscrizione: 08/07/2024

Importo richiesto: € 22.864,31

N. rate: 108

Importo rata: € 355

Importo totale dovuto: € 38.340

(Allegato 7 zip Finanziamenti)

Al momento del ricorso, risultano in essere 5 finanziamenti, l'ultimo dei quali, cessione del quinto dello stipendio sottoscritta il 08/07/2024 con ██████████ rappresenta una mera sostituzione della precedente cessione stipulata nel 2019 con ██████████ in data 17/02/2025 si riceveva formale comunicazione da parte di ██████████ nella presente cessione del quinto. Di seguito si presenta un riepilogo generale delle rate che il Sig. Andollina paga mensilmente in relazione ai finanziamenti sottoscritti:



SOGG. EROGANTE	IMPORTO RATA
██████████	466,50
██████████	120,00
██████	134,00
██████████	52,45
██████████e	355,00
TOTALE	1.127,95

Il sig. Andollina Calogero si è sempre adoperato per svolgere un'attività che garantisca alla famiglia una vita dignitosa: egli lavora presso la società ██████████
 ██████████ con un reddito medio netto mensile di circa euro 2.078 (importo ricavato dalla busta paga di gennaio 2025, riparametrato a 12 mensilità): questa rappresenta l'unica entrata economica del nucleo familiare. Dal suddetto reddito medio mensile proveniente da lavoro dipendente, una volta decurtato l'importo totale trattenuto dai vari finanziamenti, residua la somma netta di € 950,05/mese disponibile; le spese del nucleo familiare certificate dai ricorrenti ammontano ad € 850/mese, importo che viene coperto dalla somma residua individuata sopra, con ulteriore rimanenza di € 100,05/mese. Tale importo rimanente sarà oggetto di incremento da ottobre e novembre 2025, tenuto conto che termineranno due finanziamenti aventi ad oggetto un arata da € 134 il primo ed € 52,45 il secondo.

Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari ██████████ hanno aggravato.

Come si evince dalla documentazione depositata dai Sig.ri Andollina e Santarelli, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che il debitore deve indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dai debitori ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.



a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Al fine di ricostruire le posizioni debitorie, lo scrivente ha fatto riferimento ai seguenti documenti:

- documentazione allegata alla domanda di liquidazione del patrimonio;
- documentazione acquisita tramite l'accesso all'anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche;

In particolare è stata eseguita la circolarizzazione con i creditori conosciuti oltre che l'accesso alle banche dati erariali, comunali e finanziarie mediante la Crif Banca d'Italia. (Allegati documenti di risposta alle circolarizzazione e le informazioni ricevute dagli enti intervistati in allegato 6 zip gestore)

La situazione debitoria attuale dei ricorrenti è quindi così sintetizzabile:

SITUAZIONE DEBITORIA ANDOLLINA-SANTARELLI	IMPORTO DEBITO		
	ANDOLLINA	SANTARELLI	ENTRAMBI
██████████		36.029,48	
██████████			9.537,50
██████████	50.851,00		
██████████	3.396,92		
██████████	841,00		
██████████	1.241,10		
██████████e	38.540,00		
A██████████	4.071,57		
██████████	136,47		
██████████ta a		1.701,00	
Preventivo costi ██████████			4.760,00
Preventivo ██████████			2.500,00
TOT. DEBITI	99.078,06	37.730,48	16.797,50
TOTALE	153.606,04		

I ricorrenti sono gravati da: debiti v/ ██████████ per la complessiva somma di Euro 153.606,04 (€ 146.346,04 al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore ██████████)

Nella tabella successiva viene riportata la stratificazione del debito per classi, importi e il periodo in cui il debito è sorto: (Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:



[REDACTED]

Si precisa che la proposta del debitore prevede la richiesta di sospensione della procedura di esecuzione forzata pendente.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 79.313,50.



Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

MASSA ATTIVA MOBILIARE SIG. ANDOLLINA	IMPOR TO
Autovettura [REDACTED]	1.500,00
Autovettura [REDACTED]	2.000,00
TOTALE ATTIVO SIG. ANDOLLINA	3.500,00
MASSA ATTIVA MOBILIARE SIG.RA SANTARELLI	IMPOR TO
Autovettura [REDACTED] targa [REDACTED]	500,00
TOTALE ATTIVO SIG.RA SANTARELLI	500,00
MASSA ATTIVA MOBILIARE SIG.RI ANDOLLINA E SANTARELLI	IMPOR TO
Conto Corrente Banca [REDACTED]	446,31
Conto Corrente Banca [REDACTED] n. [REDACTED]	236,23
TOTALE ATTIVO SIG.RI ANDOLLINA E SANTARELLI	682,54
TOTALE ATTIVO	4.682,54

Il Sig. Andollina è proprietario di 2 autovetture: [REDACTED]
[REDACTED] Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo di detti cespiti, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari rispettivamente ad euro 2.000 per la prima ed euro 1.500 per la seconda.

La Sig.ra Santarelli è proprietaria di 1 autovettura: [REDACTED]
Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo di detto cespite, lo scrivente ritiene di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 500.

Attività finanziarie

I debitori sono titolari del conto corrente bancario [REDACTED] sul quale è presente la somma di € 236,23 alla data del 23/01/2025, come da certificazione bancaria (All. 5 zip).

I debitori sono cotitolari del conto corrente bancario [REDACTED]
[REDACTED] sul quale è presente la somma di € 446,31 alla data del 31/03/2024, come da estratto conto bancario (All. 5 zip)

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 4.682,54.

Valore stimato del patrimonio complessivo

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 83.996,04 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 79.313,50
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 4.682,54
Valore totale del patrimonio	Euro 83.996,04



c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Si precisa che l'unica fonte di reddito familiare è rappresentata dall'attività lavorativa del solo Sig. Andollina, che si riassume nella tabella seguente:

Redditi Personali del debitore

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale netto	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale netto	Reddito mensile	Note
2025	[REDACTED]	24.947	-	24.936	2.078	Presente cessione V stipendio

Il Sig. Andollina Calogero, ad oggi, ha un contratto di lavoro dipendente come [REDACTED] una retribuzione media mensile netta di circa euro 2.078 lordi (come da busta paga di gennaio 2025, riparametrato a 13 mensilità).

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

I) Sig. Andollina Calogero (debitore)

II) Sig.ra Santarelli Tiziana (coniuge - debitrice)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] debitore ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (allegato):



Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	500
Abbigliamento e calzature	
Ricreazione e cultura	
Spese condominiali	
UtENZE: acqua luce e gas	180
Spese assicurazione auto/carburante	100
Spese telefoniche	
Computer	
Televisori	
Altra elettronica di consumo	
Spese sanitarie	50
Assicurazioni sulla vita	
Manutenzione auto	
Mobili, articoli e servizi per la casa	
Scuole/Università/Master	20
Multe/sanzioni	
Altro	
TOTALE SPESE	850

Anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto atte a condurre un'esistenza dignitosa per il nucleo familiare.

- *Le necessità finanziarie dei ricorrenti*

Per potere individuare la quota di reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio il sottoscritto ha dapprima individuato il reddito mensile prodotto dal nucleo familiare ed a questo è stato dedotto quanto necessario al sostegno economico dello stesso.

Per determinare il reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio si è ritenuto opportuno predisporre una tabella in cui viene rappresentato il reddito mensile disponibile del nucleo familiare ed il fabbisogno familiare autocertificato dai ricorrenti riportante il dettaglio delle spese ricorrenti e strettamente necessarie al mantenimento proprio e della loro famiglia (All. 9 autocertificazione spese sostentamento); in dettaglio:



FABBISOGNO FAMILIARE AUTOCERTIFICATO DAI DEBITORI	
N. COMPONENTI	4
REDDITO NETTO ANDOLLINA CALOGERO	2078
REDDITO SANTARELLI TIZIANA	0
TOTALE REDDITI	2078
ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA	
DESCRIZIONE SPESA	COSTO MENSILE
ACQUA-LUCE-GAS	180
ALIMENTARI	500
ASSICURAZIONE AUTO/CARBURANTE	100
SANITARIE	50
SCUOLA/UNIVERSITA'	20
TOTALE	850
RESIDUO DISPONIBILE	1228

La seguente tabella fornisce un parametro per la valutazione della congruità delle spese autocertificate dai debitori per il sostentamento suo e del suo nucleo familiare sulla base dei possibili parametri applicabili (utilizzando a titolo indicativo i parametri di cui all'art. 283 CCII, tenuto conto di quanto contenuto all'art. 268, comma 4, CCII, ovvero dei dati ISTAT o ISEE) in base all'orientamento dei competenti Tribunali che tenga comunque conto delle spese maggiormente rilevanti e la documentazione utile a comprovare l'incomprimibilità delle stesse.

	spese autocertificate	art 283 CCI	diff.
Nucleo familiare 4 componenti Art. 283 CCI *		1.325,18	
Nucleo familiare Andollina/Santarelli	850,00		-475,18

*Assegno sociale aumentato della metà moltiplicato il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare corrispondente alla scala di equivalenza dell'ISEE di cui all'art 283 CCI comma 2 (2,46)

Pertanto, avendo attribuito al debitore un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 2.078 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 1.228; detta quota cautelativamente verrà portata a euro 1.000 in virtù dell'intercorrente rincaro del costo della vita.



La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- il debitore ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dal debitore e le verifiche effettuate del gestore stesso (circularizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 7.700,00, ed afferiscono a:

- | | |
|--|------------|
| - ██████████ | euro 4.760 |
| - PEC della procedura | euro 40 |
| - imposta di registro su sentenza di omologa | euro 200 |
| - Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati | euro - |
| - Spese per procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione dei gravami) | euro - |
| - Gestione conto corrente della procedura | euro 200 |
| - Spese legale dei ricorrenti | euro 2.500 |
| - Varie | euro - |

Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, lo scrivente rappresenta di seguito le seguenti tabelle riepilogative che esprimono la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII ³:

³ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.



del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell’art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria⁴....”.

Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dal debitore con l’intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d’insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all’incirca pari a quella attuale, si propone la messa a disposizione di una parte del reddito mensile disponibile al netto delle spese di sostentamento, pari ad € 1.228, prudentemente arrotondati ad € 1.000 stante l’intercorrente incertezza geopolitica e conseguente rincaro del costo della vita, il tutto per un periodo di 4 anni e 10 mesi.

L’importo totale offerto per la ristrutturazione ammonta a € 60.000, con un versamento mensile da parte dei debitori pari a € 1.000. Pertanto, la durata del piano sarà calcolata come segue:

- Durata totale: € 60.000 / € 1.000 = 60 rate mensili
- Durata in anni: 5

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario mensile, con ripartizione degli importi ai creditori secondo il piano di rientro stabilito. I debitori si impegnano a corrispondere le somme nei tempi e modi concordati, garantendo il rispetto degli accordi di soddisfazione parziale o totale del credito.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

⁴ È doveroso osservare come l’obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore sia anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013).



CREDITORI	IMPORTO PRECISATO	% SODDISFAZIONE	IMPORTO DEBITO RESIDUO
[REDACTED]	36.029,48	60%	21.617,69
[REDACTED] (ANDOLLINA/SANTARELLI)	9.537,50	100%	9.537,50
[REDACTED] C (ANDOLLINA) 14/05/21	3.396,92	40%	1.358,77
[REDACTED] (ANDOLLINA) 01/09/23	27.684,35	20%	5.536,87
[REDACTED] (ANDOLLINA) 27/11/23	576,95	50%	288,48
[REDACTED] (ANDOLLINA) - NON PRECISATO	2.540,00	30%	762,00
[REDACTED] (ANDOLLINA) - NON PRECISATO	38.340,00	20%	7.668,00
[REDACTED] (ANDOLLINA)	4.071,57	100%	4.071,57
[REDACTED] (ANDOLLINA)	136,47	100%	136,47
[REDACTED]	1.701,00	100%	1.701,00
[REDACTED]	4.760,00	100%	4.760,00
[REDACTED]	2.500,00	100%	2.500,00
	131.274,24		59.938,34

b. Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Andollina Calogero e Santarelli Tiziana può sintetizzarsi nel prospetto di sintesi che segue:

	Ante omologa	Post-omologa
Reddito mensile	2.078,00	2.078,00
Spese mensili	850,00	850,00
Rate mensili medie	1.127,95	1.000,00
Rapporto rata / Reddito mensile	0,54	0,48
Reddito mensile rimanente per spese	950,05	1.078,00

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 2.078 e che le spese mensili ammontano ad euro 850, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 79.313,50
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 4.682,54
Valore totale del patrimonio	Euro 83.996,04

Tenendo in considerazione che in caso di liquidazione tutto l'attivo mobiliare come descritto sia di difficile realizzazione, così come di difficile realizzazione si ritiene possa essere la valorizzazione della quota di 1/6 dell'immobile ([REDACTED] 8.000) si ritiene che la proposta, in relazione all'unico bene, già soggetto a liquidazione tramite procedura esecutiva con stima di prezzo base pari ad € 71.313,50, possa avere una convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione all'intera massa dei creditori, certamente dopo il secondo esperimento di vendita a seguito dei canonici ribassi a partire dal prezzo base.



Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore, stante la previsione di integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati e/o comunque in prededuzione, non sia quindi sconveniente per gli stessi, se non per una eventuale fattore di tempistica.

Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;



Esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

Tivoli, lì 26/03/2025

Il Gestore

*Dott. Carlo De Vincenzi
(firmato digitalmente)*

ALLEGATI:

1. Nomina Gestore
2. Accettazione
3. Verbale audizione
4. Istanza debitori
5. Zip documenti debitori
6. Zip documenti del Gestore
7. Finanziamenti
8. Relazione tecnica RGE [REDACTED]
9. Elenco spese mensili

